

OPZIONE DONNA

DOTT.SSA ANNACHIARA LANZARA

CHE COS'È «OPZIONE DONNA»?

- È un sistema di accesso alla pensione che attribuisce alle lavoratrici donne, che ne facciano richiesta, il diritto di accesso in via anticipata al trattamento pensionistico al maturare di requisiti anagrafici maggiormente favorevoli rispetto a quelli ordinari introdotti dal legislatore.
- A fronte di tale anticipazione, tuttavia, la lavoratrice accetta che la propria pensione sia calcolata integralmente con il sistema contributivo.
- Sebbene la misura abbia espressamente **natura sperimentale**, dalla sua introduzione, avvenuta con la legge n. 243/2004, il Legislatore non ha sinora mai mancato di prorogare tale regime di anno in anno.

«OPZIONE DONNA» OGGI

- La possibilità di accedere in via anticipata alla pensione con l'opzione donna è stata prorogata dalla **Legge di Bilancio 2023** (articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
- Oggi, è consentito fruire di questa forma di pensionamento anticipato a quelle lavoratrici che abbiano **maturato i requisiti anagrafici e contributivi prescritti entro il 31 dicembre 2022**.
- Tale facoltà è condizionata al fatto che la richiedente opti per la liquidazione della pensione con le regole di **calcolo del sistema contributivo**.
- Inoltre, rispetto al passato, la disciplina risulta più restrittiva: si richiede oltre alla maturazione di **requisiti contributivi e anagrafici anche il possesso di una condizione soggettiva**, analoga quella prevista per **l'APE sociale**.

SOGGETTI BENEFICIARI

- **L'accesso al beneficio è riservato esclusivamente alle lavoratrici** iscritte all'Assicurazione Generale Obbligatoria o a fondi esclusivi o sostitutivi, che vantino alla data del 31 dicembre 2021 i contributi maturati presso tali gestioni.
- **È invece precluso** l'accesso all'opzione donna alle lavoratrici che sono iscritte alla Gestione Separata Inps o che intendano utilizzare i contributi che hanno accumulato presso tale gestione per raggiungere il requisito contributivo minimo richiesto.

I REQUISITI SOGGETTIVI (I)

La possibilità di accedere all'opzione donna è subordinata al possesso di una delle seguenti condizioni soggettive:

1. essere *caregivers*.

Vale a dire deve svolgere assistenza, al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi, al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

I REQUISITI SOGGETTIVI (II)

2. soffrire di una **invalidità** con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
3. essere **lavoratrice licenziata o dipendente** da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.

IN PARTICOLARE: LE LAVORATRICI *CAREGIVERS*

Con la circolare n. 25/2023 l'INPS ha fornito alcune precisazioni in merito alle condizioni richieste alle potenziali beneficiarie dell'opzione donna.

In particolare, relativamente alla lavoratrici *caregivers*, l'ente previdenziale ha ritenuto che:

- è necessario che la lavoratrice e il soggetto assistito siano conviventi e condividano lo stabile di residenza;
- l'assistenza alla pensionata con handicap sia svolta in via continuativa da almeno un semestre;
- in caso di soggetto differente dal coniuge o parente di secondo grado, è necessario che il «primo beneficiario» non possano prestare l'assistenza in ragione della propria età, o di una patologia invalidante come definita dall'art. 2, d.m. 21 luglio 2000, n. 278.

SEGUE: LE LAVORATRICI LICENZIATE DA IMPRESE «IN CRISI»

Relativamente alle lavoratrici licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, ovvero risulti attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, l'INPS ha specificato che:

- per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
- per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

I REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI

Possono accedere all'opzione donna le lavoratrici dipendenti o autonome in possesso di:

- **60 anni unitamente a**
- **35 anni di contributi**, purché tali requisiti siano conseguiti entrambi entro il 31 dicembre 2022.
- Il requisito anagrafico è **ridotto di un anno** (59 anni) in presenza di **un figlio** e di **due anni** in presenza di **due figli** (58 anni).
- **Per le sole lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese** per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della **crisi aziendale** presso la struttura per la crisi d'impresa, **i requisiti sono 58 anni e 35 anni di contributi, comunque da conseguire entro il 31 dicembre 2022.**

DECORRENZA DELLA PENSIONE

- a. Per fruire dell'opzione nel 2023 è necessario che la donna abbia maturato l'anzianità anagrafica e contributiva entro il 31 dicembre 2022;
 - b. Ma l'erogazione dell'assegno non è contestuale al raggiungimento dei suindicati requisiti: sono infatti previste delle **finestre di uscita** che slittano il godimento dell'assegno pensionistico.
- Nel dettaglio, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:
- **12 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato in favore delle **lavoratrici dipendenti**;
 - **18 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato in favore delle **lavoratrici autonome**.

OPZIONE DONNA: QUALI SVANTAGGI?

È vero che optando per tale regime sperimentale le lavoratrici donne possono accedere al trattamento pensionistico alcuni anni prima di quanto diversamente avrebbero potuto;

- ma si deve evidenziare come tale regime comporti un indubbio svantaggio che è costituito da **un'effettiva riduzione dell'ammontare dell'assegno pensionistico a causa del calcolo del medesimo col sistema contributivo**, come disciplinato dal d.lgs. n. 180/1997.

Le **regole di calcolo** dell'assegno spettante a coloro che accedono a tale forma di pensionamento anticipato, valgono per tutti i beneficiari, **anche per le donne che abbiano maturato contributi prima del 31 dicembre 1995**, ovverosia prima del passaggio dal metodo di calcolo retributivo al metodo di calcolo contributivo.

Pertanto, chi sceglie di aderire all'opzione donna deve accettare una riduzione permanente del proprio assegno pensionistico che in alcuni casi è significativa.

A QUANTO AMMONTA LA RIDUZIONE DELL'ASSEGNO PENSIONISTICO?

- In termini pratici, la riduzione dell'assegno pensionistico per chi aderisce all'opzione donna si aggira di norma attorno al 20-30% e può arrivare addirittura al 40% per le lavoratrici che invece avrebbero avuto diritto al calcolo dell'assegno pensionistico col **metodo misto**.
- Ne consegue che la penalizzazione è maggiore per tutte le lavoratrici donne che abbiano accantonato gran parte dei propri contributi antecedentemente al 31 dicembre 199: si tratta del periodo in cui era ancora utilizzabile il metodo di calcolo retributivo, avendo fatto il loro ingresso nel mondo del lavoro quando erano molto giovani.

I REQUISITI PREVIGENTI

È opportuno ricordare che coloro che hanno conseguito i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalle leggi previgenti entro il 31 dicembre 2021, possono ancora accedere all'**opzione donna** secondo quelle regole, anche laddove la decorrenza della pensione si collochi successivamente al 31 dicembre 2022.

Pertanto, le lavoratrici che, al 31 dicembre 2021 avevano già maturato almeno **35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età** (59 se lavoratrici autonome), possono accedere all'opzione donna anche in assenza dei requisiti soggettivi già ricordati.